



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

DELIBERAZIONE N° 10 del 30/10/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Adunanza straordinaria di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Ottobre alle ore 18:30, nella sala riunioni della sede operativa dell'Unione in via San Zenone, 9 a Berzo Demo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri dell'Unione dei Comuni della Valsavioire.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
BRESSANELLI GIAMPIERO	SI		GOZZI GIOVANNI PIERINO		SI
CITRONI SILVIO MARCELLO	SI		REGAZZOLI BORTOLO		SI
BERNARDI GIOVAN BATTISTA	SI		MAFFEIS MATTIA	SI	
MORGANI SERENA	SI		BOLDINI MATTEO	SI	
PEDRALI ANDREA BORTOLO	SI		TOSA ALBERTO	SI	
ODELLI AGOSTINA ANGELA	SI		FRANZINELLI BARBARA		SI
PELUCHETTI MATTIA	SI		BIANCHI MARINA		SI
MONELLA ALBERTO BORTOLO	SI				

PRESENTI: 11

ASSENTI: 4

Assiste l'adunanza l'infrascritto Sig. Segretario Dell'unione Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giampiero Bressanelli, nella sua qualità di Presidente Dell'unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Illustra l'argomento il funzionario addetto all'Ufficio Tributi della Valsaviore Bazzana Silvio presente in aula il quale espone sinteticamente i contenuti del nuovo regolamento di applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari).

Detto regolamento assume efficacia dal 2020 al fine di rendere l'applicazione del tributo tari più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in unione, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni.

Con riferimento alle misure finalizzate a contenere la pressione fiscale nei confronti delle utenze tari in ragione della minore produzione di rifiuto conseguente al periodo di chiusura forzata, l'amministrazione intende concedere per il solo anno 2020 una riduzione pari al 25% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 8 del regolamento, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario Tari in considerazione della mancata produzione di rifiuti.

Il funzionario conclude sostenendo che sul nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti l'organo di revisione ha espresso parere favorevole con verbale n. 12 in data 23 ottobre 2020.

Dopo di che

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Udita la relazione del funzionario

Premesso:

- che l'art. **52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446**, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. **1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147** «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. **1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160**, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti:

- l'art. **1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147** che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";
- l'art. **1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147** che recita: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni,

ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede l'approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il D.L. n. 34/2020, come convertito con modificazioni, che posticipa al 30 settembre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dal D.L. n. 18/2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Dato atto delle disposizioni straordinarie dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in tema di agevolazioni TARI, adottate in occasione dell'emergenza sanitaria con propri provvedimenti;

Visto il previgente regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) parte I: Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 2 del 30/03/2019.

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere ad approvare un nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1 gennaio 2020, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questa Unione, anche

in considerazione delle modifiche normative introdotte e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente;

In particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguente al periodo di chiusura forzata, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni, per il solo anno 2020, ai contribuenti specifiche riduzioni tariffarie della TARI, sulla base dei principi enunciati da ARERA con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, considerando tali riduzioni tariffarie come "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria in corso: una riduzione pari al 25% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 15 comma 8 dello schema di variazione regolamentare allegato al presente atto, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto lo Statuto Dell'Unione;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze dell'Assemblea dell'Unione ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 30/10/2020;

Con voti: favorevoli n. 11 contrari e astenuti nessuno resi per alzata di mano dai n.11 amministratori presenti e votanti;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **di approvare** lo schema del nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 38 articoli che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo
4. **di trasmettere** la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge, Limitatamente all'anno 2020, l'art. 107, comma 2, del D. L. 17 maggio 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede – in esito alle modifiche introdotte dalla legge 17 luglio 2020, n.

77, di conversione del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 – lo slittamento del termine di trasmissione al MEF dei regolamenti e delle delibere tariffarie in materia di tributi comunali dal 14 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 e di quello di pubblicazione delle stesse da parte del MEF dal 28 ottobre 2020 al 16 novembre 2020.

Con voti: favorevoli n. 11 contrari e astenuti nessuno resi per alzata di mano dai n.11 amministratori presenti e votanti;

DELIBERA

altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Dell'unione
F.to Giampiero Bressanelli

Il Segretario Dell'unione
F.to Dott. Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICO

che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 24/11/2020 al 09/12/2020

Lì, 24/11/2020

Il Segretario Dell'unione
F.to Dott. Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la suesesa deliberazione

x è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (*decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione*).

Lì, 24/11/2020

Il Segretario Dell'unione
F.to Dott. Paolo Scelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 24/11/2020

Segretario dell'Unione
Dott. Paolo Scelli